

IL RINVIO DELLA CASSAZIONE

Lavoro, parola alla Consulta

Sui limiti imposti dal decreto per i danni

DI CARLO FORTE

Le norme del collegato lavoro che fissano un tetto massimo ai risarcimenti per l'ingiusta reiterazione dei contratti di supplenza approdano alla Consulta. Il 28 gennaio scorso, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in riferimento ai commi 5 e 6 dell'art. 32 della legge 183/2010: le norme che fissano a un massimo di 12 mensilità di stipendio il risarcimento ottenibile dai precari i cui contratti siano stati reiterati illegittimamente. Il limite massimo imposto ai risarcimenti, secondo la Corte, potrebbe indurre i datori di lavoro a tirarla per le

lunghe sia in sede di giudizio che all'atto dell'esecuzione delle eventuali sentenze di condanna. E ciò rischia di lasciare i lavoratori senza tutela. Il contrasto, secondo i giudici di legittimità, si verificherebbe sia rispetto all'art. 4 della Costituzione, che sancisce il diritto al lavoro, sia verso gli articoli 24 e 111 della Carta, che contemplano i principi relativi al diritto a far valere i propri diritti interessi legittimi davanti al giudice e quelli del cosiddetto giusto processo. In più, sempre secondo il Palazzaccio, il collegato lavoro sarebbe in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, perché violerebbe anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo: un accordo internazionale che dispone il divieto per il legislatore di intromettersi nei processi in corso con disposizioni ad hoc. E ciò secondo la Cassazione sarebbe già avvenuto, perché il collegato incide anche sui giudizi in corso.

Infine, il collegato violerebbe anche il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Carta costituzionale. Insomma, una bocciatura totale. Che viene messa nero su bianco dai giudici di legittimità con dovizia di argomentazioni. Che certo non possono mancare a una collegio formato da 5 alti magistrati, quale è quello di ogni sezione della Corte di cassazione. I magistrati superiori hanno ricordato, inoltre, che la retroattività del collegato sarebbe incostituzionale, perché anziché riposare su ragioni imperative di interesse generale esso ha come presupposto ragioni meramente economiche. Quali la necessità di evitare di esporre le imprese a risarcimenti troppo onerosi e di limitare il rischio di ampliamenti eccessivi degli organici.

—©Riproduzione riservata—

